



Milano, 19/06/07
Prot. n. 631/2007/CT

Corte di Cassazione 19 gennaio 2007: in tema di rumore c'è distinzione fra l'applicazione dell'art. 659 C.p. e l'art. 10 della legge quadro 447/95.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1561 del 19 gennaio 2007, ha rimarcato la distinzione esistente fra la violazione definita dall'art. 659 C.p. e quella definita dall'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*".

Nel caso in esame il gestore di un bar è risultato colpevole di violazione continuata dell'art. 659 c.p. per avere recato disturbo, con il rumore eccedente i limiti della normale tollerabilità della musica prodotta dall'orchestrina che suonava all'esterno del locale, ai titolari e agli avventori dei vicini esercizi commerciali.

Nella sentenza si legge che, come la Corte "*ha già avuto occasione di affermare (cfr. la sentenza 16/4/04, Amato, rv. 228.244) - anche quando sia addebitabile all'imputato solo il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991*" (che concerne i "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*"), non è applicabile "*il principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9 in quanto la fattispecie di cui all'art. 659 c.p., comma 2, contiene un elemento [...], estraneo alla fattispecie prevista dalla L. n. 447 del 1995, art. 10 che tutela genericamente la salubrità ambientale limitandosi a stabilire, e a sanzionarne in via amministrativa il superamento, i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico*".

La legge 24 novembre 1981, n. 689 "*Modifiche al sistema penale*" riporta all'art. 9 il "*Principio di specialità*" secondo cui "*Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale*"; in questo caso, tale principio non può essere applicato in quanto il comma 2 dell'art. 659 C.p. (il quale stabilisce che "*Si applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità*"), individua fattori estranei alle disposizioni dell'art. 10 della legge 447/95, definendo il primo gli effetti negativi della rumorosità, mentre il secondo prende in considerazione solo il superamento di una certa soglia di rumorosità.

Il fattore estraneo "*è rappresentato proprio da quella concreta idoneità della condotta rumorosa, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 c.p., a recare disturbo ad una pluralità indeterminata di persone...*".

Cristian Tolettini

Settore Ambiente ed Energia
Segreteria Politica Federale
ctolettini@leganord.org

Corte di Cassazione penale, Sezione III - Sentenza 19 gennaio 2007, n. 1561

Repubblica italiana
in nome del popolo italiano

(omissis)

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da:

1) R.G, N. IL 27/10/1938;

avverso SENTENZA del 07/06/2005 TRIBUNALE di VENEZIA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. G.U.;

udito il Procuratore Generale in persona del Dr. B.T., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

udito il difensore avv. B..

Osserva

Con sentenza in data 7/6/05, emessa in esito a giudizio contumaciale, il Tribunale monocratico di Venezia ha dichiarato R.G., gestore di un bar sito nella piazza (...) di quella città, colpevole di violazione continuata dell'art. 659 c.p. per avere sino all'ottobre 2001 recato disturbo, con il rumore eccedente i limiti della normale tollerabilità della musica prodotta dall'orchestrina che suonava all'esterno del locale, ai titolari e agli avventori dei vicini esercizi commerciali e con le attenuanti generiche lo ha condannato a Euro 200,00 di ammenda con il beneficio della sospensione condizionale nonché a risarcire i danni, liquidati in via equitativa in Euro 5.000,00, cagionati alla denunciante C.P., titolare di una contigua oreficeria, costituitasi parte civile.

Contro tale decisione il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale in via principale lamenta che il suo assistito non sia stato assolto, sostenendo che il fatto si dovrebbe qualificare non come violazione del comma 1 dell'art. 659 c.p., come sostanzialmente ritenuto dal Tribunale che ha per tale ragione respinto la domanda di oblazione, bensì come violazione del comma 2 con conseguente configurabilità, trattandosi di superamento dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, solo dell'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995. Si deve al riguardo rilevare che il reato contravvenzionale per cui l'imputato ha riportato condanna è, anche alla stregua della ipotesi più grave ritenuta dal Tribunale, ormai prescritto - ai sensi dell'art. 157, comma 1, n. 5, nel testo previgente, art. 158 c.p., comma 1 e art. 160 c.p., ultima parte - essendo trascorsi, senza che si siano verificate cause di sospensione del decorso del termine in misura rilevante, più di quattro anni e mezzo dalla data finale della contestazione.

E si deve altresì rilevare che la qualificazione meno grave propugnata dalla difesa, che trova peraltro ostacolo nel non avere il R. ottemperato alle prescrizioni (spostamento del palco, schermatura fonoassorbente e altri accorgimenti) impostegli in sede civile, non potrebbe in ogni caso condurre alle invocate conseguenze liberatorie. Ritiene invero in proposito il Collegio che - come questa Sezione ha già avuto occasione di affermare (cfr. la sentenza 16/4/04, Amato, rv. 228.244) - anche quando sia addebitabile all'imputato solo il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 non sia applicabile il principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9 in quanto la fattispecie di cui all'art. 659 c.p., comma 2, contiene un elemento, mutuato da quella del comma 1 con cui il comma 2 va posto in relazione, estraneo alla fattispecie prevista dalla L. n. 447 del 1995, art. 10 che tutela genericamente la salubrità ambientale limitandosi a stabilire, e a sanzionarne in via amministrativa il superamento, i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico.

Tale elemento è rappresentato proprio da quella concreta idoneità della condotta rumorosa, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 c.p., a recare disturbo ad una pluralità indeterminata di persone, del che nel caso di specie è stata data dal giudice del merito congrua dimostrazione.

Pertanto, non ravvisandosi inammissibilità originaria dell'impugnazione che sarebbe di ostacolo all'operatività della causa estintiva, si deve fare senz'altro luogo alla relativa declaratoria e la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. a), deve essere annullata senza rinvio, mentre ai sensi dell'art. 578 c.p.p. devono restare ferme, per quanto nella sentenza impugnata evidenziato in fatto a carico dell'imputato e non specificamente contestato nei motivi di ricorso, le adottate statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2007.